CAMERA DEI DEPUTATI N. **2893**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni tributarie per la promozione della decarbonizzazione dei processi produttivi e istituzione di un fondo per la riqualificazione dei territori e la riconversione industriale

Presentata il 22 aprile 2026

Onorevoli Colleghi ! – La crescente necessità di tutela dell'ambiente e della salute pubblica impone l'adozione di misure sempre più efficaci volte a contenere gli effetti negativi derivanti dai processi produttivi industriali.

Tali effetti sono qualificati dalla teoria economica come esternalità negative e determinano costi ambientali e sanitari che ricadono sull'intera collettività senza essere pienamente contabilizzati nei bilanci delle imprese. Ciò determina una duplice criticità: da un lato, un utilizzo inefficiente delle risorse naturali, quali l'acqua, l'aria e il suolo, e, dall'altro lato, un rallentamento nei processi di innovazione e di sviluppo tecnologico.

In tale contesto, appare necessario promuovere politiche pubbliche idonee a disincentivare l'impiego di risorse a elevato impatto ambientale e, al contempo, a favorire l'adozione di fonti energetiche rinnovabili o a basso impatto ambientale.

Tra gli strumenti individuati dalla teoria economica, un ruolo centrale è svolto dalla tassazione « pigouviana », dal nome dell'economista inglese Arthur Cecil Pigou, volta a internalizzare i costi delle esternalità negative. In ambito ambientale, tale approccio si traduce nell'applicazione del principio « chi inquina paga », introducendo un costo fiscale idoneo a orientare i comportamenti produttivi verso modelli più efficienti e sostenibili. Tale meccanismo è inoltre associato al cosiddetto « duplice dividendo », in quanto consente, da un lato, la riduzione dell'impatto ambientale e, dall'altro lato, la destinazione del gettito a sostegno dei processi di innovazione e competitività.

Diversi Paesi europei hanno già introdotto misure fiscali di questa natura, a partire dagli anni '90, spesso accompagnate

a interventi di riduzione del carico fiscale sui redditi di lavoro e d'impresa, al fine di favorire la riconversione industriale e la diffusione di tecnologie a basse emissioni.

A livello di normativa dell'Unione europea, numerose raccomandazioni hanno evidenziato l'importanza dell'utilizzo di strumenti fiscali per contrastare le esternalità ambientali, anche attraverso una revisione della tassazione energetica. Tuttavia, nel contesto nazionale tali interventi risultano ancora parziali, con ritardi nell'attuazione di riforme strutturali e nella progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Parallelamente, il sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS), introdotto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, ha previsto meccanismi di mercato basati sulla compravendita di quote di emissione. Tale modello, pur rappresentando uno strumento rilevante, ha evidenziato alcune criticità operative, connesse alla volatilità dei prezzi e alla limitata capacità di orientare stabilmente gli investimenti verso tecnologie a basse emissioni.

In tale quadro, gli strumenti fiscali e i meccanismi di mercato devono essere considerati tra loro complementari.

La presente proposta di legge ha la finalità di contribuire alla riduzione delle emissioni « climalteranti » attraverso l'introduzione di una misura fiscale indiretta sul carbone, che modifica la disciplina vigente in materia di accise. Tale intervento, oltre a garantire una maggiore certezza dei costi per le imprese, favorisce una più efficace pianificazione degli investimenti verso le tecnologie a minore impatto ambientale.

Al fine di mitigare gli eventuali effetti distorsivi e di prevenire il fenomeno della delocalizzazione delle emissioni di carbonio *(carbon leakage)*, ossia la delocalizzazione delle imprese nei Paesi in cui vige una normativa ambientale meno restrittiva, è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura del 40 per cento, in favore degli investimenti destinati alla riconversione industriale e alla progressiva dismissione del carbone nei processi produttivi, entro un limite massimo annuale stabilito per ciascun beneficiario.

Le maggiori entrate derivanti dalla nuova misura fiscale sono altresì destinate al finanziamento di interventi di riqualificazione urbana e di sviluppo territoriale nelle aree interessate dai processi industriali.

A tale fine è istituito un apposito Fondo per la decarbonizzazione, la riqualificazione urbana e la riconversione economico-industriale. Gli enti locali, gli enti pubblici e le imprese possono accedere alle risorse del citato Fondo mediante la presentazione di progetti di investimento, sottoposti alla valutazione di un comitato tecnico composto da esperti nelle materie di riferimento.

L'obiettivo è promuovere un modello di sviluppo sostenibile capace di coniugare la tutela ambientale, l'innovazione industriale e la crescita economica, assicurando benefici duraturi per le generazioni presenti e future.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 13, dopo le parole: « Le disposizioni di cui ai commi 2, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione della lettera *h)*, »;

b) all'allegato I, alla voce « Carbone, lignite e coke », dopo le parole: « per uso riscaldamento » sono inserite le seguenti: « e per usi industriali ».

Art. 2.

(Incentivi fiscali per la decarbonizzazione)

1. Al fine di fronteggiare il rischio della riallocazione delle emissioni di carbonio e di raggiungere gli obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione industriale, nel rispetto dei criteri previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui per ciascun beneficiario, per investimenti e progetti di riconversione industriale volti a dismettere l'utilizzo nei processi industriali del carbone coke, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottata la disciplina per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per la decarbonizzazione, la riqualificazione urbana e la riconversione economico-industriale)

1. Al fine di sostenere progetti di riqualificazione urbana dei territori e di riconversione economico-industriale ove insistono imprese pubbliche e private che utilizzano per finalità industriali i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il « Fondo per la decarbonizzazione, la riqualificazione urbana e la riconversione economico-industriale », con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

2. Gli enti locali, gli enti pubblici e le imprese di cui all'articolo 2 che intendano accedere al Fondo per la decarbonizzazione di cui al comma 1, presentano al Ministero delle imprese e del *made in Italy* progetti per la riqualificazione urbana e la riconversione economico-industriale dei territori e delle imprese ove ha luogo il processo di trasformazione dei prodotti energetici di cui al medesimo comma 1. I progetti sono sottoposti alla valutazione di un comitato tecnico regionale composto da cinque esperti in materia di trasformazione urbana e di valorizzazione dell'economia e dell'industria territoriale, presieduto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto, il comi-

tato comunica al medesimo Ministero gli esiti dell'istruttoria condotta. Ai relativi oneri, nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per la decarbonizzazione di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di nomina del comitato tecnico nonché le ulteriori disposizioni per l'attuazione del comma 2.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0193170